

TABELLE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA – ANNO 2013

A) Danno non patrimoniale permanente da lesione all'integrità psico-fisica

Sono adottate dal Tribunale di Bologna le tabelle 2013 del Tribunale di Milano (pubblicate in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile") nella formulazione già adottata nelle tabelle 2009, la quale prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione è effettuata con le modalità illustrate nel **paragrafo I** dei "Criteri orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale", redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (sempre pubblicati in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile"); in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai *"valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)"*.

Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento personalizzato, sulla base delle peculiari circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva), il relativo importo è determinato tenendo conto delle percentuali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, come illustrato dai citati "Criteri orientativi".

In casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo.

Le tabelle di legge di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4 aprile 2001 e, laddove tale disciplina non sia cogente, ne va esclusa l'applicazione analogica, con la conseguenza che, in ogni altro caso di micropermanente, devono applicarsi le Tabelle di Milano.

Dato atto che con l'art. 3 L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi – i parametri di cui all'art. 139 cit. sono stati estesi anche al *"danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria"*, la disciplina troverà applicazione ai fatti storici verificatisi successivamente al 13.09.2012, data di entrata in vigore della norma, già contenuta nel decreto legge.

Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore a un

quinto dell'aumento del danno biologico di cui al co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

B) Danno non patrimoniale temporaneo da lesione all'integrità psico-fisica

In conformità al **paragrafo II** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l'importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari da un minimo di € 96,00 a un massimo di € 144,00. Quale indicazione di massima si evidenzia che il quantum giornaliero liquidato corrisponderà all'importo minimo di € 96,00 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari.

Qualora invece debba essere applicato il valore di legge, anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50% di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza dell'attuale decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6.6.2013 che quantifica il danno biologico temporaneo in € 46,20 al giorno) a un importo compreso tra € 57,75 e 69,30.

C) Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto

In conformità al paragrafo III dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell'intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l'individuazione dell'importo nell'ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all'elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Infine si concorda con le osservazioni di cui al **paragrafo IV** dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano con riguardo alla liquidazione del danno al familiare, quale vittima secondaria, per lo sconvolgimento del rapporto parentale.